

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) BATTELLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) COTTERLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) BUONINCONTI        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO       | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 31/03/2020

### FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 7 febbraio 2012 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2018, dopo il pagamento di 76 rate, senza ottenere il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione.

Proposto reclamo in data 13 dicembre 2019 per ottenere il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati "secondo il principio *pro rata temporis*", quantificati nel reclamo nell'importo complessivo di € 3.800,63, al netto di € 1.265,49 già abbuonati, di cui € 128,33 quali "spese di istruttoria", € 619,08 a titolo di "commissioni di attivazione", € 1.146,90 a titolo di "commissioni di gestione", € 1.238,16 per "commissioni di intermediazione" ed € 1.933,65 quali oneri assicurativi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 76, eccepisce la natura *upfront* delle commissioni di attivazione, precisando di avere già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata la somma di € 609,02 a titolo di "mera liberalità". Quanto agli oneri assicurativi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando di avere trasmesso la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale non ha provveduto a fornire riscontro. Dichiarando inoltre che le commissioni di gestione, le cui quote sono elencate nell'allegato piano di ammortamento,

calcolate secondo il conteggio che risponde ai principi contabili internazionali IFRS-IAS e all'adozione del criterio del tasso di interesse effettivo come "unico e pertinente parametro per la determinazione delle commissioni da rimborsare", sono già state rimborsate in sede di estinzione anticipata secondo questi legittimi criteri.

Ripropono in ogni caso, come già in sede di risposta al reclamo, il rimborso di € 1.437,47. Eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione e la natura *up front* delle spese di istruttoria, svolge infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

L'intermediario resistente chiede in via principale il rigetto del ricorso. Chiede in subordine che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata (€ 1.437,47) e rifiutata dal ricorrente e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza (€ 1.265,49).

## DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

In base alla documentazione prodotta, il contratto risulta sottoscritto il 7 febbraio 2012 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 76 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta l'abbuono di € 1.265,49 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione e "ulteriori rimborsi". Risultano altresì rimborsati gli interessi corrispettivi non maturati per € 1.410,24.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva ed è stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione stipulato il 7 febbraio 2012, in data coincidente con quella di stipulazione del finanziamento.

Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di

pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia, il Collegio rileva che le "spese di istruttoria" (di cui alla lett. A del prospetto economico), sono da ritenersi *up front* per il loro chiaro riferimento ad attività esclusivamente propedeutiche alla concessione del finanziamento, così come le commissioni relative al "costo di intermediazione" (lett. G del prospetto), in quanto riferite ad attività di "mediazione e/o promozione svolta dal terzo." ed è versato agli atti l'incarico di mediazione. Il Collegio rileva al contrario, in merito alle "commissioni di attivazione" (lettera B del prospetto economico), in sintonia con il costante orientamento dei Collegi Territoriali, che le medesime, per il loro riferimento al "passaggio ... ad altre amministrazioni", facendo riferimento ad attività di tipo *recurring*, a causa della loro opacità devono qualificarsi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; successivamente anche ID n. 10035/2016, n. 10017/2016 e n. 10003/2016); rileva parimenti la natura *recurring* delle "commissioni di gestione pratica" (lettera C del prospetto economico), riferendosi ad attività chiaramente attinenti alla vita del finanziamento, quali ad esempio gli "incassi delle rate". L'intermediario ha eccepito che, con riferimento a tali commissioni, sussisterebbe un criterio di rimborso proporzionale all'ammortamento del prestito, desumibile dal relativo piano sottoscritto dal Cliente. Il documento presenta a fondo pagina una nota esplicativa riferita alla colonna "importo estinzione". Il Collegio di Torino si è già sì espresso su tale criterio, non ritenendo un'idonea riduzione del costo totale del credito il rimborso effettuato in applicazione del suddetto piano (cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 1869/20). In merito agli oneri assicurativi, il Collegio, respinta come da costante orientamento dell'ABF l'eccezione di legittimazione passiva, ribadisce che questi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata, anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo, conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente (Collegio di Coordinamento 5304/2013).

Ritenuto che nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, si ottiene l'importo di € 2.990,24, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente in sede di reclamo, in quanto questi ha applicato a tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7157 del 17 aprile 2020

|                              |    |                                                  |        |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------|
| Durata del prestito in anni  | 10 | Tasso di interesse annuale                       | 4,50%  |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis              | 36,67% |
|                              |    | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 14,92% |

| rate pagate                | 76 | rate residue | 44 | Importi   | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|----------------------------|----|--------------|----|-----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti            |    |              |    |           |              |                         |                |                         |          |
| Spese di Istruttoria       |    |              |    | 350,00    | Upfront      | 14,92%                  | 52,22          |                         | 52,22    |
| Commissioni di Attivazione |    |              |    | 1.688,40  | Recurring    | 36,67%                  | 619,08         | 609,02                  | 10,06    |
| Commissioni di Gestione    |    |              |    | 3.127,92  | Recurring    | 36,67%                  | 1.146,90       | 656,47                  | 490,43   |
| Oneri di Intermediazione   |    |              |    | 3.376,80  | Upfront      | 4,92%                   | 503,86         |                         | 503,86   |
| Premi Polizza Assicurativa |    |              |    | 5.273,60  | Recurring    | 36,67%                  | 1.933,65       |                         | 1.933,65 |
| Totale                     |    |              |    | 13.816,72 |              |                         |                |                         | 2.990,24 |

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.990,24.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA